

Allegato 1)

FOGLIO CONDIZIONI- CONVENZIONE

Gestione dei servizi relativi all'impianto sportivo di calcio della Stanga in Viale della Pace, 313 a Vicenza

Il Comune di Vicenza affida la gestione dei servizi sotto indicati, da svolgersi nell'impianto sportivo di calcio della Stanga sito in Viale della Pace, 313 a Vicenza, per il periodo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, fatta salva eventuale disdetta da una delle parti, con cessazione del contratto non prima dei 90 giorni dalla ricezione della raccomandata a.r..

ART. 1 - Svolgimento del servizio

a) Apertura e chiusura giornaliera dell'impianto durante la stagione sportiva, secondo il piano di utilizzo predisposto dal Comune di Vicenza ed in base alle autorizzazioni rilasciate dalla stessa Amministrazione Comunale. Saranno ammessi all'utilizzo della struttura, Gruppi e Associazioni sportive oppure persone autorizzate. L'orario di svolgimento delle attività dovrà avvenire indicativamente dalle ore 8,30 alle ore 22,30 nei giorni feriali, salvo deroghe autorizzate dall'Amministrazione Comunale per esigenze particolari. Nelle giornate di sabato e di domenica l'orario sarà fissato come da calendario delle partite di campionato e/o per eventuali manifestazioni autorizzate dal Comune;

b) Ispezione, controllo, custodia, riordino e pulizia dei campi e dei locali annessi all'impianto, in base alle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Vicenza, nonché degli impianti tecnici (luce, acqua, gas, riscaldamento) per il buon funzionamento dell'impianto sportivo stesso;

c) Sfalciamento periodico del verde orizzontale ed operazioni di manutenzione straordinaria del manto sintetico, ai fini dell'omologazione dell'area di gioco;

d) Assunzione della spesa per la fornitura di gas metano per il riscaldamento dei locali spogliatoio, docce, servizi e magazzino annessi all'impianto e per l'acqua sanitaria, nonché gestione tecnica dell'impianto tecnico stesso: le suddette spese saranno oggetto di valutazione in occasione dei conteggi del canone di utilizzo della struttura sportiva di cui all'oggetto per un parziale abbattimento da parte dell'associazione affidataria.

ART. 2 - Obblighi del gestore

1. Segnalare al Comune di Vicenza qualsiasi danno che dovesse essere arrecato alle strutture, alle attrezzature e gli interventi necessari per la buona efficienza degli impianti stessi;
2. Raccolta di eventuali oggetti e/o materiale a rischio per i frequentatori degli impianti, usando le precauzioni del caso;
3. Controllo sull'osservanza da parte degli utenti, delle norme di buon comportamento, nonché corretto uso degli spazi e delle attrezzature esistenti;
4. Segnalare al Comando Polizia Locale o Forze dell'Ordine di eventuali situazioni di mancato rispetto delle norme di buon comportamento da parte di utenti, i casi di disordine pubblico e le eventuali infrazioni ai divieti vigenti e di transito o sosta di automezzi sugli accessi all'area dell'impianto;
5. Provvedere, durante il periodo di convenzione, al servizio di manutenzione del verde orizzontale dell'area esterna all'area di gioco di pertinenza dell'impianto sportivo, segnalando agli uffici preposti del Comune di Vicenza, gli eventuali interventi di potatura dell'alberatura situata al confine dell'impianto stesso;
6. Compilare mensilmente l'apposito modulo di rilevazione giornaliera delle presenze all'interno dell'impianto e trasmissione dello stesso all'ufficio competente;

ART. 3 - Riserva di utilizzo

Il Comune di Vicenza si riserva l'utilizzo dell'impianto sportivo per iniziative proprie o per eventi e manifestazioni richiesti da terzi, a condizioni da stabilire.

ART. 4 - Copertura Assicurativa

L'Associazione affidataria dovrà obbligatoriamente stipulare una polizza assicurativa RCT con massimale di almeno € 500.000,00 ed una Polizza INFORTUNI per gli associati incaricati al servizio, con massimale adeguato.

ART. 5 – Durata, revoca e decadenza

La presente convenzione tra il Comune di Vicenza e l'Associazione affidataria avrà durata per il periodo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, fatto salva eventuale disdetta da una delle parti, con cessazione del contratto non prima dei 90 giorni dalla ricezione della raccomandata stessa A.R..

Non è consentita all'affidatario la cessione o il subappalto del servizio.

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di eseguire controlli tramite il proprio personale.

In caso di accertamento di gravi inadempienze, il Comune di Vicenza inoltrerà contestazione scritta all'aggiudicatario, riservando le controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della contestazione.

In caso di mancata risposta alla contestazione o di reiterate violazioni degli obblighi da parte aggiudicataria, il Comune di Vicenza addebiterà una penalità da € 100,00 a € 500,00 in relazione alla gravità dell'infrazione, che sarà detratta dal pagamento della prima fattura utile.

In caso di ripetuti inadempimenti o di gravi infrazioni, è facoltà del Comune di Vicenza di risolvere il contratto con preavviso di quindici giorni, fatto salvo il risarcimento dei danni eventuali.

Costituiscono in ogni modo causa di risoluzione contrattuale le seguenti eventualità:

- violazione del divieto di cessione o subappalto
- gravi irregolarità che possano arrecare danni agli utenti del servizio o, anche indirettamente, al Comune;
- violazione dell'obbligo di permettere al Comune di Vicenza di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi.

La decadenza del contratto viene disposta anche in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di affidamento.

ART. 6 - Rapporti

L'Associazione affidataria, vista la particolarità e la delicatezza dell'incarico, che comporta, tra l'altro, un continuo rapporto con l'utenza, dovrà fornire l'elenco dei soci dell'Associazione, che svolgeranno il servizio all'interno delle strutture.

Durante il servizio gli incaricati dovranno essere muniti di identificativo di riconoscimento, con la scritta "Comune di Vicenza - Custode campo calcio".

L'accesso alla struttura dovrà essere consentito in qualsiasi momento ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale, per eventuali verifiche e controlli

Resta escluso ogni rapporto giuridico - economico - previdenziale tra il Comune di Vicenza ed i Soci incaricati dall'Associazione affidataria.

ART. 7 - Pubblicità all'interno dell'impianto

All'interno dell'impianto sportivo è consentita la pubblicità commerciale e sportiva, con esclusione di quella sindacale e politica.

ART. 8 - Soggetti ammessi all'utilizzo dell'impianto

Sono ammessi all'utilizzo dell'impianto, gruppi o associazioni sportive in possesso di concessione d'uso rilasciata dal Comune di Vicenza, secondo il piano di utilizzo ordinario, predisposto dal Comune di Vicenza ed in base alle concessioni rilasciate dalla stessa Amministrazione Comunale,

ART. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'associazione affidataria, nel rispetto degli adempimenti e delle modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà comunicare anticipatamente al Comune di Vicenza, il conto corrente bancario o postale dedicati e

le generalità delle persone abilitate ad operare sul conto.

Provvederà altresì a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il CIG _____

Qualora l'associazione non provvedesse a quanto sopra, ai sensi della Legge 136/2010, l'inadempimento sarà causa di risoluzione del contratto.

ART. 10 – Pagamento del corrispettivo

Per il pagamento della somma pattuita in €. _____, la fattura del servizio reso dall'Associazione affidataria avrà cadenza quadrimestrale (30/04 – 31/08 – 31/12) ed il Comune di Vicenza provvederà alla liquidazione del corrispettivo entro 30 giorni dal ricevimento della stessa fattura, previa verifica di conformità della prestazione.

L'associazione affidataria della gestione, come in vigore per gli altri impianti sportivi di calcio, potrà usufruire della riduzione del 50% sulle tariffe fissate, relativamente ai propri utilizzi, rispetto a quanto stabilito nella deliberazione di C.C. n. 45/7848 del 14.2.2007.

ART. 11 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati forniti dai soggetti concorrenti, ai fini del contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

ART. 12 - Controversie

Per qualsiasi contestazione che non può essere definita in via bonaria, è competente il Foro di Vicenza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le Leggi e i Regolamenti vigenti ed il Codice Civile.

Vicenza, _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE UFFICIO SPORT
